

N. 01099/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01858/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2015, proposto da:
Sviluppo Comparto 8 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Via Matteo Bandello, 5;

contro

Comune di Cologno Monzese, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Galleria San Babila, 4/A;

per l'annullamento

- del provvedimento n. prot. 18007 datato 28 aprile 2015 con il quale il Comune di Cologno Monzese ha riferito a Sviluppo Comparto 8 s.r.l. che: *“laddove il piano attuativo”,* relativo alla *“scheda dell'ambito di trasformazione (AT) 01”* individuato dal Documento di Piano del PGT, *“non sia presentato entro due anni dall'intervenuta efficacia del PGT, avvenuta il 5 giugno 2013, le capacità edificatorie di cui al punto 1.1 della scheda risulteranno*

ridotte del 20%”; “l’amministrazione comunale invita alla presentazione di un piano attuativo sottoscritto da tutti gli aventi titolo”;

- del paragrafo 1.2 della scheda dell’AT01, per il quale *“le capacità edificatorie attribuite ai sub ambiti AT01a, AT01b, AT01c, AT01d sono ridotte del 20% ove il relativo piano attuativo non sia proposto entro due anni dall’intervenuta efficacia del PGT; del 25% ove il relativo piano attuativo non sia proposto entro tre anni dall’intervenuta efficacia del PGT; del 30% ove il relativo piano attuativo non sia proposto entro quattro anni dall’intervenuta efficacia del PGT”*, qualora si ritenesse che, anche in relazione al caso concreto, *il dies a quo decorra “dall’intervenuta efficacia del PGT”;*
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Sviluppo Comparto 8 s.r.l. è proprietaria di terreni siti nel territorio del Comune di Cologno Monzese e inclusi – in base alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 2013 – nell’ambito di trasformazione denominato “AT01”, a sua volta articolato nei sub ambiti “a”, “b”, “c” e “d”.

I terreni della ricorrente hanno una complessiva estensione di circa 286.000 mq e sono dislocati in tutti e quattro i sub ambiti (v. memoria comunale del 12 settembre 2015).

In particolare, la Società è proprietaria di oltre il novanta per cento della superficie territoriale delle aree incluse nei sub ambiti "a", "b" e "c" (v. p. 3 del ricorso).

2. La scheda relativa all'ambito di trasformazione, allegata alle Disposizioni di attuazione del Documento di Piano del PGT, ha previsto:

- la destinazione dei tre sub ambiti "a", "b" e "c" a nuovi insediamenti, e del sub ambito "d" a parco;
- l'attribuzione ai sub ambiti "a", "b" e "c" di una capacità edificatoria complessiva di 108.000 mq di superficie lorda di pavimento (slp), ripartita in proporzione della rispettiva superficie territoriale (v. punto 1.1 della scheda);
- l'attribuzione al sub ambito "d" di una slp di 55.000 mq (v. punto 1.1 della scheda), da realizzarsi integralmente nei sub ambiti "a", "b" e "c", con la previsione che *"per ogni mq di Slp assegnata ai sub ambiti AT01a, 01b e 01c, andrà prevista la cessione gratuita al Comune di aree a parco nell'AT 01d nella misura di almeno 5 mq"* (v. punto 2.3 della scheda);
- la riduzione delle *"capacità edificatorie attribuite ai sub ambiti AT01a, AT01b, AT01c, AT01d"* nella misura *"del 20%, ove il relativo piano attuativo non sia proposto entro due anni dall'intervenuta efficacia del PGT; del 25%, ove il relativo piano attuativo non sia proposto entro tre anni dall'intervenuta efficacia del PGT; del 30%, ove il relativo piano attuativo non sia proposto entro quattro anni dall'intervenuta efficacia del PGT"* (v. punto 1.2 della scheda).

La stessa scheda prevedeva inoltre, nel suo tenore originario, che l'approvazione del piano attuativo fosse soggetta al coinvolgimento

della Provincia, nonché dei Comuni interessati dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale (punto 2.5) e che ove gli operatori dei diversi sub ambiti non fossero riusciti, *“entro sei mesi dall'intervenuta efficacia del PGT, a trovare l'intesa per preparare una comune proposta di piano attuativo ed a darne notizia al Comune”*, quest'ultimo avrebbe potuto avviare *“a cura e spese degli operatori, la predisposizione di un master plan”*, destinato a costituire il *“quadro di riferimento necessario per ciascuno dei piani attuativi di uno o più sub ambiti in ordine all'assetto complessivo dell'AT, alla corretta allocazione delle funzioni, nonché al coordinamento dei diversi sub ambiti tra di loro e con la situazione del contesto territoriale circostante”* (punto 2.6).

3. Stante il mancato raggiungimento di un accordo tra gli operatori entro il termine previsto al punto 2.6 della scheda d'ambito, il Comune ha redatto il previsto master plan.

4. Successivamente, questa Sezione ha definito i ricorsi proposti da diversi operatori contro la scheda dell'ambito AT01, mediante le sentenze nn. 1972, 1973, 1974 e 1975 del 22 luglio 2014.

In particolare, il Tribunale Amministrativo ha respinto le censure proposte contro la previsione del punto 1.2 della scheda d'ambito (recante il meccanismo di progressiva riduzione delle capacità edificatorie assegnate a seguito del ritardo nella proposizione del piano attuativo), e ha invece annullato:

- le previsioni concernenti il coinvolgimento della Provincia e dei Comuni interessati dal PLIS nel procedimento di formazione del piano attuativo (punto 2.5 della scheda);
- la previsione relativa alla redazione del master plan da parte del Comune (punto 2.6 della scheda);
- la previsione del progetto dic.d. *community forestry* (previsione contenuta nella relazione del Documento di Piano).

5. Con nota del 30 dicembre 2014, l'odierna ricorrente si è rivolta al Comune, evidenziando la necessità di *“avviare il processo di adeguamento della scheda d'Ambito recependo le statuizioni rese dal TAR (sia rispetto alle disposizioni eliminate, sia rispetto alle disposizioni oggetto di specifica interpretazione), disciplinando il coordinamento di attuazione e sviluppo per sub ambiti direttamente all'interno del P.G.T.”*. E ciò in quanto *“(...) l'attuale congiuntura economica e l'evidente eterogeneità delle proprietà e delle aree incluse in AT 01 impongono necessariamente di procedere ad una attuazione frazionata, per lotti/sub ambiti funzionali, tenendo conto che alcuni sub ambiti possono essere oggetto di uno sviluppo immediato, mentre altri richiedono ulteriori approfondimenti e procedimenti.”*.

Sulla scorta di tali premesse, la Società ha chiesto all'Amministrazione di *“avviare il procedimento di adeguamento e modifica della scheda dell'Ambito AT 01”*. Ciò al fine: di eliminare *“tutte le previsioni già annullate da parte del TAR Lombardia e coordinando le disposizioni che sono state oggetto di una specifica interpretazione volta a salvaguardarne la legittimità amministrativa”*; di aggiungere *“tutte le disposizioni urbanistiche e normative idonee a raccordare l'attuazione e lo sviluppo dei diversi sub ambiti di AT 01, in modo da consentirne l'attuazione per fasi e lotti funzionali e da restituire al P.G.T. quella funzione di pianificazione e programmazione che, a detta del TAR, non può essere devoluta a uno strumento urbanistico atipico quale è il master plan”*; di introdurre, infine, *“gli accorgimenti più opportuni (...) che (...) possono garantire la concreta fattibilità dell'intervento di valorizzazione e riqualificazione, unitamente alle finalità pubbliche sottese allo stesso”*.

6. L'istanza della ricorrente è stata riscontrata mediante la nota comunale datata 28 aprile 2015, impugnata nel presente giudizio, con la quale l'Amministrazione:

- ha ritenuto che la proposta della Società non fosse diretta ad ottenere

il mero adeguamento delle previsioni dello strumento urbanistico alle sentenze del Tribunale Amministrativo, bensì la modifica della scheda dell'ambito di trasformazione;

- ha affermato la disponibilità dell'Amministrazione *“a valutare una proposta di piano attuativo conforme alle vigenti disposizioni?”*;
- ha reso noto di aver pubblicato sul sito dell'Ente sia le sentenze del Tribunale Amministrativo che la scheda d'ambito adeguata al *decisum* giurisdizionale;
- ha affermato che, stante la conferma della legittimità del punto 1.2 della scheda d'ambito, *“laddove il piano attuativo non sia presentato entro due anni dall'intervenuta efficacia del P.G.T., avvenuta il 05 giugno 2013 mediante pubblicazione sul BURL n. 23, le capacità edificatorie di cui al punto 1.1 della scheda risulteranno ridotte del 20%?”*;
- ha infine invitato la Società *“alla presentazione di un piano attuativo conforme, sottoscritto da tutti gli aventi titolo”*.

7. Sviluppo Comparto 8 s.r.l. ha quindi proposto l'odierno ricorso, con il quale ha impugnato la predetta nota comunale, nonché il paragrafo 1.2 della scheda dell'AT01, qualora si ritenesse che, anche in relazione al caso concreto, il *dies a quo* per la decurtazione delle capacità edificatorie decorra *“dall'intervenuta efficacia del PGT”*.

La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno.

8. La Società ha allegato, in particolare, che:

I) il termine di due anni previsto al punto 1.2 della scheda d'ambito non può essere fatto decorrere dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico (5 giugno 2013), ma dovrebbe essere calcolato, al più presto, dalla data di deposito delle sentenze che hanno annullato in parte la scheda d'ambito (22 luglio 2014) o – al più tardi e, secondo l'avviso

della ricorrente, più correttamente – dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'adeguamento della scheda del PGT, una volta ricevuta la nota comunale qui impugnata (20 maggio 2015), non potendo attribuirsi alcun valore alla mera pubblicazione della nuova scheda su internet (e non sul BURL);

II) la nota comunale sarebbe, inoltre, illegittima per aver imposto agli operatori l'attuazione unitaria dell'ambito; tale attuazione unitaria non sarebbe più prevista, a seguito dell'eliminazione, da parte dello stesso Comune, del punto 2.6 della scheda e, inoltre, sarebbe inconciliabile con l'eccessiva estensione territoriale dell'ambito stesso.

9. Si è costituito in giudizio il Comune di Cologno Monzese, il quale ha allegato l'inammissibilità del ricorso, in quanto diretto contro un atto – la nota comunale del 28 aprile 2015 – che sarebbe privo di valenza provvedimento. Nel merito, ha affermato l'infondatezza del gravame.

10. In esito alla camera di consiglio del 16 settembre 2015, la Sezione ha emesso l'ordinanza n. 1187 del 18 settembre 2015, con la quale – ritenuto che la decisione del ricorso presupponesse l'esame di questioni di complessità incompatibile con la sommarietà della fase cautelare e che le esigenze di parte ricorrente fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito – ha fissato, ai sensi dell'articolo 55, comma 10 cod. proc. amm., l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso.

11. All'udienza pubblica del 3 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Deve anzitutto prendersi in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

La difesa comunale allega che la nota del 28 aprile 2015 non avrebbe contenuto lesivo, e che la ricorrente potrebbe proporre ricorso solo nei

confronti di una eventuale determinazione comunale di rigetto nei confronti di una proposta di piano attuativo da essa presentata.

Il Collegio non concorda con tale affermazione.

Con la nota impugnata – sottoscritta, oltre che dal dirigente d'area, anche dal Sindaco – l'Amministrazione ha infatti dichiarato la portata che essa riconosce alle attuali previsioni dello strumento urbanistico, affermando a quali condizioni riterrà conformi al Piano di Governo del Territorio gli strumenti urbanistici che le verranno sottoposti. Si tratta di un atto che costituisce una manifestazione di volontà dell'Ente, e idoneo di per sé a pregiudicare l'operatore che ne è destinatario, poiché nei confronti di tale soggetto l'Amministrazione ha espressamente indicato il quadro delle condizioni di ammissibilità delle future proposte di pianificazione attuativa dell'ambito, così anticipando in parte le valutazioni da compiere in sede di esame di tali proposte.

L'eccezione va quindi respinta.

13. Venendo al merito delle censure contenute nel ricorso, deve scrutinarsi anzitutto il primo motivo, con il quale la parte allega che la nota del 28 aprile 2015 sarebbe illegittima, laddove afferma che il termine di cui al punto 1.2 della scheda d'ambito – il cui decorso comporta, come sopra detto, la progressiva riduzione delle capacità edificatorie – debba essere computato a far data dal 5 giugno 2013, ossia dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico.

Il motivo è fondato, nei sensi e nei termini che si espongono di seguito.

13.1 Il Comune non ha preso in considerazione la circostanza che numerose previsioni della scheda d'ambito sono state impugnate da diversi operatori e che – secondo quanto sopra detto – alcune delle censure proposte sono state accolte da questo Tribunale Amministrativo.

Deve inoltre tenersi presente che uno di tali contenziosi – definito con la sentenza n. 1972 del 2014 – è stato azionato dalla promissaria acquirente dei terreni di proprietà di Sviluppo Comparto 8 s.r.l., la quale è intervenuta nei giudizio *ad adiuvandum*.

Ciò posto, il Collegio ritiene che il *dies a quo* per il computo delle scadenze temporali di cui al punto 1.2 della scheda d'ambito non possa che decorrere dalla data di deposito delle sentenze con cui sono stati definiti i suddetti contenzioni, ossia dal 22 luglio 2014.

13.2 Tale conclusione è resa necessaria, anzitutto, dalla constatazione che il predetto punto 1.2 stabilisce che le scadenze in questione decorrono “*dall'intervenuta efficacia del PGT*”.

Nel caso di specie, è ben vero che lo strumento urbanistico è entrato in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione – ai sensi dell'articolo 13, comma 11 della legge regionale n. 12 del 2005 – ossia dal 5 giugno 2013. Tuttavia, la scheda dell'ambito AT01, nella sua attuale formulazione, costituisce il risultato dei contenziosi giurisdizionali promossi dagli operatori e in parte accolti da questo Tribunale Amministrativo. E se è vero che le sentenze demolitorie comportano l'annullamento del provvedimento con effetto *ex tunc*, è parimenti indubitabile che soltanto dalla data di pubblicazione delle decisioni di questo Tribunale Amministrativo tali effetti caducatori si sono concretamente verificati.

Conseguentemente, la data di pubblicazione delle sentenze costituisce, per questa parte dello strumento urbanistico, la data da prendere in considerazione quale momento di “*intervenuta efficacia*”.

13.3 Sotto altro profilo, deve pure evidenziarsi che, fino alla definizione del contenzioso che interessava i terreni della ricorrente, sussisteva una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla portata delle previsioni

pianificatorie applicabili.

In particolare, risulta agli atti che, scaduto il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del piano, il Comune aveva effettivamente elaborato il *master plan*, ai sensi dell'articolo 2.6 della scheda d'ambito. E tale strumento – che condizionava evidentemente l'attuazione delle previsioni del PGT concernenti i diversi sub ambiti – è venuto meno solo a seguito delle sentenze della Sezione che hanno parzialmente accolto i ricorsi.

Deve quindi ritenersi che, fino al deposito delle sentenze, gli operatori non siano stati obiettivamente in condizione di presentare la proposta di piano attuativo.

D'altra parte, deve pure tenersi presente che, secondo quanto affermato proprio dalla sentenza n. 1972 del 2014 di questo Tribunale Amministrativo, la disposizione che stabilisce la progressiva decurtazione delle capacità edificatorie in relazione al ritardo nella presentazione della proposta di piano attuativo risponde “(...) *all'interesse pubblico ad una celere attuazione dell'ambito*” (v. punto 9.4 della sentenza richiamata).

E' quindi coerente con la *ratio* del punto 1.2 della scheda d'ambito interpretare le relative previsioni nel senso che le scadenze ivi stabilite non possano essere computate, se non a far data da un momento in cui la disciplina dell'ambito era obiettivamente attuabile e, quindi, poteva pienamente esplicarsi la finalità acceleratoria sopra detta.

13.4 Non possono invece trovare accoglimento le argomentazioni spese dalla parte ricorrente al fine di dimostrare che le scadenze temporali debbano decorrere dalla ricezione, da parte della stessa Società, della nota comunale impugnata nel presente giudizio, ossia dal 20 maggio 2015.

A seguito del deposito delle sentenze, il contenuto della scheda d'ambito è stato, infatti, definito e reso conoscibile e attuabile da tutti gli operatori interessati, i quali, a quella data, erano pienamente in condizione di avviare l'elaborazione della proposta di piano attuativo, al fine di sottoporla all'Amministrazione.

E' invece da disattendere la tesi della ricorrente, secondo la quale l'esito dei contenziosi avrebbe reso necessario un intervento di adeguamento della scheda, con portata in parte innovativa, e tale intervento sarebbe stato effettivamente compiuto dal Comune con la redazione di una nuova scheda, resa conoscibile all'interessata soltanto con la nota da essa ricevuta il 20 maggio 2015.

Al riguardo, il Collegio rileva infatti che la portata lesiva della nota del 28 aprile-20 maggio 2015, nei confronti della ricorrente, attiene solo e unicamente ai contenuti propri della nota stessa, nella parte in cui – come detto – anticipano in parte il giudizio di ammissibilità del futuro piano attuativo. La scheda d'ambito adeguata, cui la nota fa riferimento, ha invece portata meramente ricognitiva degli effetti delle sentenze di questo Tribunale Amministrativo.

In particolare, l'Amministrazione si è limitata a indicare i punti della scheda annullati dalle sentenze, alle quali ha fatto espresso rinvio, e che sono state anch'esse pubblicate sul sito del Comune. Non è inoltre corretto affermare che la portata innovativa della scheda risulterebbe dalla nota a piè di pagina, riferita al punto 2.3 (capacità edificatoria del sub ambito "d"), poiché la nota si limita a sintetizzare quanto affermato nelle sentenze, facendo rinvio a precisi punti delle pronunce richiamate.

In altri termini, la scheda pubblicata dall'Amministrazione sul proprio sito internet costituisce semplicemente uno strumento di ausilio, elaborato dagli uffici, al fine di facilitare la comprensione degli effetti

delle sentenze, fermo restando l'espresso rinvio a queste ultime, costituenti l'unica fonte cui ricondurre la modificazione della scheda dell'ambito.

Conseguentemente, il termine a far data dal quale le previsioni dell'ambito potevano trovare attuazione non può essere fatto decorrere né dalla pubblicazione della scheda sul sito internet, né tanto meno dall'indicazione alla ricorrente dell'indirizzo internet al quale la scheda è disponibile, ma unicamente dalla data di pubblicazione delle sentenze.

13.5 In definitiva, il motivo deve essere accolto, nei limiti di quanto sopra indicato, e deve conseguentemente annullarsi la nota comunale impugnata, nella parte in cui afferma che il termine di cui al punto 1.2 della scheda d'ambito decorra dal 5 giugno 2013 invece che dal 22 luglio 2014.

13.6 L'interpretazione ora esposta del predetto punto 1.2 della scheda d'ambito comporta altresì il difetto di interesse della Società ricorrente ad impugnare la suddetta previsione, che è stata censurata – come detto – solo qualora si fosse ritenuto che il *dies a quo* delle scadenze ivi previste decorresse, nel caso concreto, dalla data di entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio.

Tale impugnazione va quindi dichiarata inammissibile.

14. Venendo al secondo motivo di ricorso, può prescindersi dall'eccezione comunale di inammissibilità del mezzo, in quanto esso è nel merito infondato.

Come sopra detto, la parte afferma che – una volta eliminato il punto 2.6 della scheda – sarebbe venuto meno anche l'obbligo di pianificazione attuativa unitaria di tutti i sub ambiti in cui si articola l'ambito AT01.

Deve, però, osservarsi che la pianificazione unitaria dell'ambito è in ogni

caso imposta dall'articolo 5.1, terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Documento di Piano, il quale stabilisce che "*Gli interventi debbono essere attuati previa approvazione del piano attuativo unitario e stipulazione e trascrizione della relativa convenzione*"; disposizione che non è stata oggetto di annullamento.

D'altra parte, non coglie nel segno l'affermazione della ricorrente, secondo la quale tale previsione, di carattere generale, sarebbe stata poi calibrata dal pianificatore in relazione ai diversi ambiti di trasformazione, e non potrebbe trovare applicazione per l'ambito AT01, che è stato articolato per sub ambiti (v. memoria del 1° febbraio 2016, p. 6).

Contrariamente all'affermazione della parte, infatti, la necessaria attuazione unitaria dell'AT01 è sottesa al complesso delle previsioni dettate per tale ambito, le quali presuppongono il coordinamento degli interventi. E' sufficiente considerare, al riguardo, che in mancanza di pianificazione unitaria non potrebbero trovare attuazione – anzitutto – le previsioni relative al sub ambito "d", della superficie di 543.000 mq, qualificato nella scheda di piano come "*Dotazione strategica*", e la cui capacità edificatoria andrà realizzata integralmente negli altri sub ambiti. La stessa ricorrente ha mostrato, del resto, di essere ben consapevole della necessità di una pianificazione unitaria dell'ambito, allorché – nella propria nota del 30 dicembre 2014 – ha espressamente chiesto al Comune di modificare lo strumento urbanistico, aggiungendovi le disposizioni necessarie a raccordare l'attuazione e lo sviluppo dei diversi sub ambiti, in modo da consentirne l'attuazione per fasi e lotti funzionali.

In definitiva, alla luce di quanto precede, il motivo va rigettato.

15. Va infine respinta anche la domanda di risarcimento del danno, che

la parte ha proposto in relazione al pregiudizio ad essa derivante dalla pretesa del Comune di subordinare la presentazione del piano attuativo alla sottoscrizione da parte di tutti gli aventi titolo.

Prima ancora della carenza di prova del pregiudizio subito dalla ricorrente, rileva infatti il difetto di antigiridicità dell'eventuale danno, atteso che, come sopra detto, la nota comunale resiste, per questa parte, alle censure proposte con il ricorso.

16. L'esito della controversia sorregge l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie in parte, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, la domanda di annullamento della nota comunale del 28 aprile 2015, e la respinge per la restante parte, e per l'effetto annulla in parte la predetta nota, secondo quanto indicato in motivazione;
- dichiara inammissibile, per difetto di interesse, la domanda di annullamento parziale del punto 1.2 della scheda d'ambito;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

